

# STATUTO FONDAZIONE “AVALOKITA”

## **Articolo 1**

### **Denominazione della Fondazione**

È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Avalokita” d’ora in avanti definita Fondazione. L’ente è costituito sullo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione ai sensi del D.P.R. 361/2000 e delle norme del Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile. Non ha scopo di lucro e non prevede la distribuzione di utili.

## **Articolo 2**

### **Sede legale, delegazioni e uffici**

La Fondazione ha sede in Castelli (TE), frazione Villa Rossi. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

## **Articolo 3**

### **Scopi e attività istituzionali della Fondazione**

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di ricerca etica e finalità di carattere sociale, civile e culturale. In particolare ha come scopo lo studio e la sperimentazione della visione dell’uomo e della società espressa dal maestro buddhista zen vietnamita Thich Nhat Hanh attraverso i suoi insegnamenti, con l’intento di testimoniare nella società la concreta possibilità di vivere in sintonia con le seguenti aspirazioni:

- vivere profondamente ogni momento della propria vita quotidiana, nella consapevolezza che la vita è disponibile solo nel momento presente e che è possibile vivere felicemente qui ed ora;
- entrare in contatto con gli elementi vitali e benefici che esistono dentro e intorno a sé, nutrendo così in se stessi emozioni salutari, come gioia, pace, amore e comprensione e facilitando il lavoro di trasformazione e guarigione della propria coscienza;
- prendersi cura delle proprie emozioni non salutari (come rabbia, ansia, paura e disperazione), riconoscendone le cause che giacciono nel profondo della coscienza e trovando modi per trasformare la sofferenza in compassione, pace e gioia;
- ascoltare in profondità, comunicare con chiarezza, amorevolezza e comprensione, aprire la propria visione delle cose a quella degli altri ed esprimersi in modo veritiero e costruttivo;
- non forzare con alcun mezzo le proprie idee e opinioni sugli altri, neppure sui propri figli, rispettandone così il diritto di essere diversi e di scegliere in cosa credere e come decidere;
- coltivare la nonviolenza, la comprensione e la compassione in tutte le relazioni della vita quotidiana, e promuovere così l’educazione alla pace, l’armonia, la mediazione e la riconciliazione nelle famiglie, nelle comunità, nelle nazioni e nel mondo;
- vivere con semplicità, praticando il consumo consapevole, la cura per l’ambiente, il rispetto e la compassione anche per animali, piante, minerali, cioè per tutti gli esseri e gli elementi che costituiscono l’intero cosmo.

Al fine di perseguire queste finalità, la Fondazione promuove la costituzione di un Centro laico di studio, ricerca e pratica spirituale, ispirandosi in particolare all’esperienza dell’Intersein Zentrum, (Hohenau

Germania), guidato dagli insegnanti Helga e Karl Riedl. Nel nascente Centro, aperto a persone provenienti da ogni cammino di vita e credo religioso, vivrà stabilmente una comunità laica che fonderà la propria vita quotidiana sulle aspirazioni su menzionate, facendone il proprio stile di vita individuale e comunitario, per sperimentarle in profondità e testimoniare la possibilità concreta di vivere su questi fondamenti come individui e società.

A tale fine nel Centro potranno essere organizzate, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- incontri, seminari e ritiri aperti a tutti coloro che desiderano sperimentare questo stile di vita fondato su comprensione e amore per se stessi, per gli altri e per l'ambiente, come strumento di trasformazione personale e come elemento di sostegno in ambito familiare e professionale;
- attività di studio e ricerca volte ad aggiornare la pratica spirituale come strumento di trasformazione individuale e sociale;
- attività di formazione e aggiornamento volte a promuovere una cultura di responsabilità nell'educazione, nella salute e nella solidarietà sociale, nella comunicazione, nello sviluppo sostenibile e nell'ecologia;
- attività e incontri che contribuiscano alla costruzione e alla diffusione di una cultura di pace, in riferimento, a titolo esemplificativo, ad ambiti come quelli dei diritti umani, degli aiuti umanitari, del dialogo interreligioso e della risoluzione dei conflitti;
- attività di studio e di ricerca che promuovano la progettazione e la sperimentazione di supporti tecnologici innovativi finalizzati al sostegno della pratica spirituale;
- pubblicazione dei risultati di studio e sperimentazione delle metodologie innovative sviluppate nel corso delle diverse attività del Centro stesso.

La vita nel Centro e ogni attività che vi si svolgerà avranno fondamento e sostegno nella pratica della consapevolezza, così come viene insegnata da Thich Nhat Hanh, oltre che nello studio e nella pratica degli altri suoi insegnamenti e della meditazione. Il termine "consapevolezza" è da intendersi essenzialmente come capacità di riconoscere e accogliere ciò che esiste o avviene nel presente, in se stessi e intorno a sé. La pratica della consapevolezza è uno strumento universale di benefica trasformazione personale, dal quale hanno tratto ispirazione diverse correnti della moderna psicologia occidentale. Genera calma interiore, migliora la capacità di discernimento e consente di agire al meglio in ogni sfera della vita dell'individuo: affettiva, cognitiva, sociale, lavorativa, ecc..

#### **Articolo 4**

##### **Attività accessorie e connesse**

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie; a titolo meramente esemplificativo, al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà:

- estendere la propria attività in ambiti sociali (scuole, persone diversamente abili, carceri, tossicodipendenti, ospedali, ASL, DSM, servizi sociali, ecc.), come mezzo di prevenzione del disagio e come sostegno nelle relazioni di aiuto e nei diversi interventi terapeutici;
- promuovere il finanziamento o ricevere finanziamenti per l'attività di ricerca etica e spirituale promossa e gestita direttamente ovvero da altri enti, istituzioni, associazioni o altre fondazioni oltre che dal settore privato;
- promuovere, finanziare e coordinare studi e ricerche connessi sia direttamente che indirettamente agli scopi della Fondazione;
- procedere alla diffusione e alla pubblicazione di articoli, libri, documenti;
- organizzare incontri, manifestazioni, convegni, seminari, corsi per la promozione dell'attività di ricerca etica e spirituale e finanziare inoltre manifestazioni realizzate da altri enti;
- procedere a raccolte di fondi necessari a sostenere le attività istituzionali tramite l'organizzazione di ogni tipo di manifestazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti radiotelevisivi e telematici;
- collaborare e promuovere scambi culturali con enti, associazioni e fondazioni italiane ed estere che perseguono scopi simili nonché con il settore privato;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, in proprietà o in diritto di superficie, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- svolgere qualsiasi attività strumentale, accessoria o connessa al perseguimento dei fini istituzionali.

## **Articolo 5** **Patrimonio**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal fondo di dotazione conferito dal Fondatore come indicato nell'atto costitutivo. Successivamente alla costituzione, il patrimonio potrà essere incrementato mediante:

- beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento delle attività della Fondazione che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio;
- contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio Direttivo con l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di una sua trasformazione.

## **Articolo 6** **Fondo di gestione**

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- conferimenti ulteriori ed eventuali dei Partecipanti di beni mobili, immobili e di valori mobiliari a titolo di liberalità;
- contributi dei Partecipanti;
- avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento delle attività della Fondazione che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinati ad incrementare il Fondo di gestione;
- proventi derivanti dall'organizzazione di qualunque tipologia di manifestazione o iniziativa nazionale ed internazionale a sostegno delle attività istituzionali della Fondazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

## **Articolo 7** **Partecipanti Fondatori (o Fondatori)**

Sono "Partecipanti Fondatori", in considerazione dell'impegno profuso nella fase fondativa, le persone fisiche e gli enti che intervengono nell'atto di fondazione.

Possono divenire Partecipanti Fondatori, in fasi successive a quella costitutiva, le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, nominate tali con delibera adottata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Generale.

Il Consiglio Direttivo determina, anche annualmente, le eventuali forme e la misura dei contributi, annuali o pluriennali, dovuti dai Partecipanti Fondatori.

## **Articolo 8**

### **Partecipanti Aderenti (o Aderenti)**

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Aderenti” le persone fisiche, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante attività di volontariato ed eventuali contributi in denaro in misura stabilita, anche annualmente, dall’Assemblea degli Aderenti.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale l’attività di volontariato viene svolta a favore della Fondazione.

## **Articolo 9**

### **Partecipanti Sostenitori (o Sostenitori)**

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un significativo contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.

## **Articolo 10**

### **Diritti e doveri dei Partecipanti**

La divisione dei Partecipanti in Fondatore, Aderente e Sostenitore, è indipendente dalla quantità e dal tipo di apporto e non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi e alcuna disparità nell’effettività del rapporto associativo. La presenza di tali categorie è ritenuta di fondamentale importanza per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile.

Ogni Partecipante ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali la Fondazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dalla Fondazione;
- di usufruire di tutti i servizi della Fondazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni Partecipante è obbligato:

- ad osservare le norme del presente Statuto, del regolamento nonché le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale, dall’Assemblea degli Aderenti e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
- a versare la quota e/o il contributo annuale stabilito dal rispettivo Organo di competenza indicato nello Statuto;
- a svolgere le attività di volontariato preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Fondazione.

La quota versata non è trasferibile né restituibile in caso di recesso, decesso o esclusione e non è soggetta a rivalutazione.

Possono aderire alla Fondazione esclusivamente le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti espressamente invitati a farne parte dal Presidente della Fondazione, a seguito di delibera di ammissione del Consiglio Generale, se trattasi di candidato Partecipante Fondatore o Sostenitore, dell’Assemblea degli Aderenti, se trattasi di candidato Aderente. Il Partecipante che accetta la proposta di adesione alla Fondazione deve rilasciare apposita dichiarazione di condividere le finalità della Fondazione e di approvarne ed osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso la Fondazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

## **Articolo 11**

### **Esclusione e recesso**

L'esclusione è prevista per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti non conformi ai principi ed ai valori cui si ispira la Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento;
- condanne penali passate in giudicato.

Per i Partecipanti Fondatori è causa di esclusione la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale per tre anni consecutivi.

L'esclusione dei Fondatori e Sostenitori è deliberata dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri sentito il parere del Comitato di Garanzia. L'esclusione degli Aderenti è deliberata dall'Assemblea degli Aderenti a maggioranza dei due terzi sentito il parere del Comitato di Garanzia.

I Partecipanti Aderenti, Sostenitori e Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo - il quale provvederà a comunicarla anche al Consiglio Generale se trattasi di Fondatore o Sostenitore ed all'Assemblea degli Aderenti se trattasi di Aderente - ed ha effetto immediato.

La qualità di Partecipante Fondatore, Aderente, Sostenitore non è trasmissibile.

## **Articolo 12**

### **Organi della Fondazione**

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- l'Assemblea degli Aderenti;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato di Garanzia;
- il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori.

## **Articolo 13**

### **Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è l'organo costituito dai Partecipanti Fondatori e Sostenitori.

La veste di membro del Consiglio Generale è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- nominare, tra i propri membri, numero due consiglieri del Consiglio Direttivo tra cui il Vice Presidente della Fondazione;

- nominare i membri del Comitato di Garanzia eleggendo tra essi il Presidente;
  - nominare, fino a non oltre la prima riunione dell'Assemblea degli Aderenti, sentito il Comitato di Garanzia, i primi partecipanti Aderenti;
  - approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
  - deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
  - deliberare i Regolamenti sul funzionamento interno del Consiglio Generale;
  - deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio, previo parere del Comitato di Garanzia ai sensi del successivo articolo 26;
  - nominare il Revisore Contabile ed il Revisore Contabile supplente o i membri del Collegio dei Revisori, (in quest'ultimo caso provvede anche alla nomina del Presidente);
  - deliberare in merito alla ammissione di nuovi Partecipanti Fondatori e Sostenitori ed alla loro esclusione sentito il parere del Comitato di Garanzia;
  - svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.
- Il Consiglio Generale ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

#### **Articolo 14**

##### **L'Assemblea degli Aderenti**

L'Assemblea degli Aderenti è l'organo costituito dagli Aderenti.

La veste di membro dell'Assemblea degli Aderenti è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

All'assemblea degli aderenti possono essere ammessi Partecipanti Fondatori, i quali, finchè membri di tale organo, partecipano al Consiglio generale senza diritto di voto attivo e passivo.

L'Assemblea degli Aderenti ha il compito di:

- nominare, tra i propri membri, numero tre Consiglieri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente della Fondazione;
- approvare il programma delle attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare, tra i propri membri, il Segretario Generale, che può essere anche un Consigliere scelto tra quelli eletti dall'Assemblea degli Aderenti, ad eccezione del Presidente della Fondazione;
- deliberare i Regolamenti sul funzionamento interno della Assemblea degli Aderenti; - concordare preventivamente le attività di volontariato e determinare gli eventuali contributi in denaro dei Partecipanti Aderenti;
- deliberare in merito alla ammissione di nuovi Partecipanti Aderenti ed alla loro esclusione sentito il parere del Comitato di Garanzia;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

Nel caso in cui il numero dei partecipanti Aderenti fosse inferiore agli incarichi che tali partecipanti devono ricoprire, la nomina dei Consiglieri e/o del Segretario Generale deve avvenire tra i Partecipanti Fondatori. Il Presidente della Fondazione deve necessariamente essere eletto tra gli Aderenti.

#### **Articolo 15**

##### **L'Assemblea di Partecipazione**

L'Assemblea di Partecipazione, quale momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione, è costituita da tutte le categorie di Partecipanti alla Fondazione, dai rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché dagli osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta al Presidente. L'Assemblea di Partecipazione deve riunirsi in forma plenaria, almeno una volta all'anno per delineare le linee di programmazione dell'attività della Fondazione ed ai fini di coordinamento tra i vari Organi e componenti della Fondazione.

## **Articolo 16**

### **Convocazione e quorum del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti e dell'Assemblea di Partecipazione**

Le riunioni del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti e dell'Assemblea di Partecipazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Generale e l'Assemblea di Partecipazione si riuniscono almeno una volta all'anno; l'Assemblea degli Aderenti almeno due volte all'anno. I predetti Organi possono, comunque, riunirsi ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno il cinquanta per cento dei membri.

Il Consiglio Generale, l'Assemblea degli Aderenti e l'Assemblea di Partecipazione sono convocati dal Presidente della Fondazione mediante lettera telefax, e-mail o raccomandata, da recapitarsi a ciascun membro almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve riportare giorno, ora e luogo della riunione in prima ed eventuale seconda convocazione, ed il relativo Ordine del Giorno. Non è prevista possibilità di delega. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con dieci giorni di preavviso e la presenza alla riunione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio Generale e l'Assemblea degli Aderenti sono validamente costituiti, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, le riunioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Generale, l'Assemblea degli Aderenti e l'Assemblea di Partecipazione deliberano a maggioranza assoluta. Per le deliberazioni del Consiglio Generale concernenti l'approvazione di modifiche statutarie, l'ammissione e l'esclusione di nuovi partecipanti Fondatori, Sostenitori e dei primi Aderenti nonché lo scioglimento dell'ente è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri e sono esclusi dal voto i Partecipanti Sostenitori.

Per le deliberazioni dell'Assemblea degli Aderenti concernenti l'ammissione e l'esclusione di nuovi partecipanti Aderenti è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

## **Articolo 17**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compresi il Presidente della Fondazione ed il Vice-Presidente, di cui due nominati dal Consiglio Generale e tre nominati dall'Assemblea degli Aderenti. I primi Consiglieri sono nominati nell'atto di Fondazione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, salvo dimissioni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Nell'ipotesi che un componente del Consiglio Direttivo decada o comunque cessi dalla carica, il Consiglio Generale o l'Assemblea degli Aderenti deve, senza indugio e comunque non oltre tre mesi, provvedere alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- delibera l'indirizzo generale delle attività della Fondazione;
- predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- delibera le modifiche patrimoniali in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisizione e l'alienazione di beni immobili;
- delibera i Regolamenti sul funzionamento interno del Consiglio Direttivo;
- delibera in merito ad eventuali modifiche statutarie da proporre al Consiglio Generale;
- determina gli eventuali contributi, anche in denaro, dei Partecipanti Fondatori e Sostenitori;
- svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

## **Articolo 18**

### **Convocazione e quorum del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La convocazione deve essere inviata per iscritto, tramite raccomandata, via fax o via e-mail, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione o, in casi d'urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con sette giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno quattro membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti il voto del Presidente vale doppio. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le delibere relative alla vendita o alla concessione di uso, usufrutto e costituzione di altri diritti reali su beni immobili della Fondazione devono essere ratificate da una espressa delibera del Consiglio Generale e dal parere vincolante del Comitato di Garanzia a pena di nullità della delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le delibere sono trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

## **Articolo 19**

### **Presidente**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti, dell'Assemblea di Partecipazione e del Consiglio Direttivo ed è designato per la prima volta nell'atto costitutivo.

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea degli Aderenti con maggioranza dei due terzi dei presenti, rimane in carica tre anni e alla scadenza del mandato può essere riconfermato; può essere revocato dall'Organo che lo ha eletto solo per giusta causa. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri ad essi relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali determinandone le attribuzioni ed i poteri di rappresentanza.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli inoltre sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Il Presidente è domiciliato per l'incarico presso la sede della Fondazione.

## **Articolo 20**

### **Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Generale. Resta in carica tre anni e alla scadenza del mandato può essere riconfermato; può essere revocato dall'Organo che lo ha eletto solo per giusta causa. Il Vice Presidente svolge tutti i compiti ad esso delegati dal Presidente. Inoltre, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, svolge le funzioni normalmente di competenza del Presidente.

Il Vice-Presidente è domiciliato per l'incarico presso la sede della Fondazione.

## **Articolo 21**

### **Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea degli Aderenti, tra i propri membri, dura in carica tre anni e alla scadenza del mandato può essere riconfermato; può essere revocato dall'Organo che lo ha eletto solo per giusta causa.

Il Segretario Generale, nell'ambito delle linee guida del Consiglio Direttivo, è competente per l'ordinaria amministrazione e sovrintende a tutte le attività delle strutture amministrative ed organizzative della Fondazione. Egli in particolare:

- provvede alla gestione della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- sovrintende alla gestione contabile e finanziaria dell'Ente;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo nonché agli atti del Presidente;
- trasmette al Comitato di Garanzia copia dei verbali del Consiglio Direttivo, del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti e dell'Assemblea di Partecipazione.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale. Inoltre, qualora non ricopra anche la carica di Consigliere del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni di tale organo senza diritto di voto. Ha funzioni di Segretario nelle riunioni del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti, dell'Assemblea di Partecipazione e del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 22**

### **Il Comitato di Garanzia**

Il Comitato di Garanzia è l'Organo cui è affidata la funzione di controllo generale sulle attività svolte dalla Fondazione e di tutela dell'integrità del patrimonio; è inoltre competente su tutte le controversie relative al presente Statuto ed ai Regolamenti interni, comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità decidendo in via irrituale e secondo equità.

Esso è costituito da un minimo di tre membri, di cui un Presidente, nominati dal Consiglio Generale, con eccezione di coloro nominati nell'atto di Fondazione.

I membri del Comitato di Garanzia restano in carica tre anni, sono rieleggibili e non sono revocabili. La carica di membro del Comitato di Garanzia è incompatibile con le cariche di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Revisore Unico e/o membro del Collegio dei Revisori.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più componenti del Comitato di Garanzia il Consiglio Generale provvede, senza indugio, alla loro sostituzione; i componenti così nominati resteranno in carica sino al termine del triennio in corso.

Il Comitato di Garanzia ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti ed al pubblico interesse dell'attività della Fondazione nonché sulla integrità del patrimonio ed alla sua esclusiva destinazione a scopi indicati dallo Statuto. A tale fine il Segretario Generale trasmetterà al Comitato di Garanzia copia dei verbali del Consiglio Direttivo, del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti e dell'Assemblea di Partecipazione. Qualora si rilevasse in qualche deliberazione del Consiglio Direttivo, del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti e dell'Assemblea di Partecipazione la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti od al pubblico interesse, il Comitato di Garanzia può chiedere la riconvocazione e la ridiscussione della delibera, per un massimo di tre volte.

Il Comitato di Garanzia esprime inoltre:

- pareri riguardo le attività ed i progetti di ricerca deliberati dal Consiglio Direttivo e parere vincolante nella scelta dell'ente cui devolvere il patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;
- pareri sull'ammissione e l'esclusione di nuovi Partecipanti Fondatori, Sostenitori e Aderenti;
- vigilanza sul perseguimento delle attività della Fondazione deliberate dall'Assemblea degli Aderenti;
- diritto di veto nelle delibere del Consiglio Direttivo nell'ipotesi di vendita o concessione di uso, usufrutto e costituzione di altri diritti reali su beni immobili della Fondazione.

## **Articolo 23**

### **Revisore Contabile o Collegio dei Revisori**

La gestione della Fondazione è sottoposta al controllo di un Revisore Contabile e di un Revisore Contabile supplente iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili, nominati dal Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale può decidere di nominare un Collegio dei Revisori in luogo del Revisore Contabile, composto da tre membri effettivi - tra cui il Presidente - e due supplenti, tutti iscritti all'albo dei Revisori Contabili.

Il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esamina le proposte di Bilancio Preventivo e di Bilancio Consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua il controllo contabile.

Se ha il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto nella gestione gravi irregolarità che possono recare danno alla Fondazione è tenuto a segnalarlo al Consiglio Generale, all'Assemblea degli Aderenti, all'Assemblea di Partecipazione, al Comitato di Garanzia ed all'Autorità Governativa che esercita il controllo sull'Ente.

Il Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni e alla scadenza del mandato possono essere riconfermati.

I Revisori Contabili possono assistere, su invito del Presidente della Fondazione, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti e dell'Assemblea di Partecipazione.

L'incarico di Revisore Contabile è incompatibile con la carica di Consigliere del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 24**

### **Gratuità delle cariche sociali**

Le cariche sociali rivestite dai Consiglieri del Consiglio Generale, dai membri dell'Assemblea degli Aderenti e dell'Assemblea di Partecipazione, dai Consiglieri del Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario Generale non prevedono la corresponsione da parte della Fondazione di alcuna remunerazione. È, tuttavia, previsto un rimborso per le spese sostenute e appositamente documentate relative all'attività istituzionale svolta.

## **Articolo 25**

### **Esercizio finanziario**

L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assemblea degli Aderenti approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il Bilancio Consuntivo dell'esercizio trascorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Aderenti può autorizzare l'approvazione del Bilancio Consuntivo entro 180 giorni dal termine dell'esercizio.

La redazione del Bilancio Consuntivo avverrà in ossequio alle norme vigenti.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dal Segretario Generale, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati in sede di Bilancio Preventivo; eventuali impegni assunti oltre gli stanziamenti approvati debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, in primo luogo al ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti per la ricostituzione del patrimonio; in alternativa al potenziamento del Patrimonio e/o del Fondo di gestione.

È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**Articolo 26**  
**Durata e Scioglimento**

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato salva comunque la facoltà di procedere a liquidazione nei termini di legge e di quanto stabilito dal presente Statuto. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, previo parere vincolante del Comitato di Garanzia, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 27**  
**Clausola di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice Civile e leggi speciali in materia.